



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 95/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “LA 9”) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2, LETT.  
A) E 3, E  
NELL’ART. 5-BIS, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 01/16/DCA/PROC.N°PROC.2653/ZD)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 01/16/DCA - N°PROC.2653/ZD - datato 22 gennaio 2016 e notificato in pari data alla società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 9*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

La Guardia di Finanza-Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria ha segnalato, con la relazione acquisita al prot. n. 0082483 di questa Autorità, in data 18 dicembre 2015, tra l’altro, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2, lett. a), 3, 5 e 6, e nell’art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 9 e 10 luglio 2015 da parte della società La 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo “*La 9*”.

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità è stata contestata - cont. n. 01/16/DCA - N°PROC.2653/ZD, in data 22 gennaio 2016 e notificata in pari data alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 9*” la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 5-ter, commi 1, 2, lett. a), e 3 e 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 9 e 10 luglio 2015; in particolare, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 9 luglio 2015, dalle ore 7.00.56 circa alle ore 10.02.03 circa e dalle ore 20.00.31 circa alle ore 23.00.00 e nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 10 luglio 2015, dalle ore 07.01.00 circa alle ore 09.31.00 circa e dalle ore 21.02.00 circa alle ore 23.00.00 circa, sono andate in onda televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relative a beni e a servizi di cartomanzia caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto e consulti su

argomenti vari (es. lavoro e amore); nel corso della trasmissione di tali televendite i conduttori, tra l'altro, *“affermano di avere percezioni extra-sensoriali grazie alle quali prevedono i numeri in uscita sulle varie ruote con vincite record e apocalittiche”*. Nel corso della trasmissione di una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia la conduttrice ha affermato di *“sentire essenze di luce e spiriti guida che indicano le risposte da dare ai telespettatori”*. Inoltre, il giorno 9 luglio 2015 dalle ore 23.01.03 circa alle ore 24.00.00 circa, è andata in onda una televendita relativa a beni di cartomanzia definiti dalla conduttrice *“convogliatore di energia positiva nel settore della fortuna”* nonché alle ore 21.42.15 del giorno 10 luglio 2015 una televendita relativa ad altro bene, *“la candela essenza di luce che serve per portare pace e serenità”*. Infine, nel corso di una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia trasmessa il giorno 10 luglio 2015 alle ore 21.14.18 circa è andata in onda una comunicazione commerciale audiovisiva di beni, senza essere nettamente distinta dalla trasmissione della televendita stessa con mezzi ottici o acustici di evidente percezione. In particolare, la conduttrice della televendita *“chiede alla regia di essere inquadrata meglio perché vuole mostrare la collana e il braccialetto che indossa, quindi ringrazia pubblicamente dicendo di indossare con grande piacere questa creazioni di Marianna Nicastro – Luna Blu, che con le sue manine fa tante cose. Poi dice che queste creazioni possono essere viste domenica 19 luglio dalle ore 17 alle ore 20 sul canale La 8 e Sky 90I”*.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, con memoria difensiva acquisita al prot. n. 0005793 di questa Autorità in data 8 febbraio 2016, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue:

- a) *“le espressioni utilizzate richiamano quel minimo di innocente irrazionalità che è insita in qualsiasi forma di scommessa.... In nessun caso, poi, si abusa della credulità dei più sprovveduti garantendo vincite sicure”*;
- b) in forza di *“un collegamento in diretta con 7 Gold CH 128 un altro con Tele Akery”* sono andate in onda *“programmi di televendita realizzati in contemporanea da altri soggetti”*, circostanza di per sé sufficiente a rendere impossibile qualsiasi forma di controllo, se non sporadica a campione, da parte della società La 9 S.p.A. in ordine alla trasmissione delle televendite contestate;
- c) per quanto riguarda la contestazione della disposizione contenuta nell'art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, *“la norma richiamata richiede la differenziazione ottica/acustica soltanto fra programmazione vera e propria e programmazione pubblicitaria; nella fattispecie, invece, l'inserimento di una comunicazione pubblicitaria è intervenuta all'interno di altra comunicazione pubblicitaria, così come di fatto avviene in molteplici forme anche nella comunicazione pubblicitaria per spot o mediante telepromozioni/televendite sui più frequenti canali nazionali”*.

Infine, la società La 9 S.p.A. ha dichiarato di essere intervenuta “*presso il produttore del programma di televendita*” e di aver ottenuto la non menzione della numerazione telefonica con codice 899 nel corso della trasmissione delle televendite.

Successivamente, la società La 9 S.p.A., in sede di audizione convocata il giorno 15 marzo 2016, ha dichiarato che nel corso della trasmissione delle televendite in esame non sono presenti in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, né si induce a utilizzare le menzionate numerazioni telefoniche, mentre le previsioni e i consulti risultano elaborati in via esclusiva su base di inferenza statistica.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società La 9 S.p.A. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2, *lett. a)*, e 3, della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo alle eccezioni di cui al punto a) sollevata anche in sede di audizione, nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e delle televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia in esame, come avvalorato dal ricorso al tipo di espressioni sopra riportate da parte dei conduttori, le previsioni e i consulti non risultano elaborati in via esclusiva su base di inferenza statistica, ossia mediante un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti tramite una rilevazione parziale per campioni e, quindi, prospettando il conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite secondo il criterio probabilistico, bensì si fondano su un’attività di tipo predittivo o su interpretazioni di tipo personalistico con evidenti ambiguità o esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni e dei servizi offerti a danno delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili. Le televendite stesse sono caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto e consulti su argomenti vari.

Riguardo all’eccezione di cui al punto b), destinatario delle disposizioni contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in merito alla predisposizione dei programmi televisivi. È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l’altro, “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537). Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame -

art. 5-ter, commi 1, 2, lett. a), e 3, della delibera n. 538/01/CSP e art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP - da parte della società la 9 S.p.A., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione sul fornitore del servizio media audiovisivo La 9 S.p.A. grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le televendite, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Riguardo all'eccezione di cui al punto c), si premette che la disposizione contenuta nel citato art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP ribadisce e specifica quella contenuta nell'art. 10, comma 3, del d.m. 581 del 1993 che recita *“le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma possono essere interrotte da annunci e break pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione”* (Cifr. Tar Lazio, sez. II, sentenza n. 13223 del 7/12/2005).

La comunicazione commerciale audiovisiva sopra indicata ha interrotto la trasmissione della televendita, da intendersi come programma autonomo composto esclusivamente da un'offerta al pubblico, senza essere stata nettamente distinta dalla televendita stessa con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia (comma 1), che le predette televendite non devono trarre in inganno il pubblico anche per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, *“le trasmissioni di televendita possono essere interrotte da messaggi pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 5, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato alcune delle conseguenze delle infrazioni in esame.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società La 9 S.p.A. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e relative a beni e a servizi di cartomanzia deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per n. due giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 9", codice fiscale 00875360299, con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2, *lett. a)*, e 3, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 5-bis, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 95/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 95 /16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

